



Al Prefetto della Provincia di Venezia

Proc. n. 612/INF/2015

PREMESSO CHE:

- il 25 giugno 2014 è entrato in vigore il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, con il quale il Governo ha introdotto una serie di misure urgenti finalizzate a garantire maggiore trasparenza e correttezza nelle procedure di affidamento ed esecuzione delle opere pubbliche e, il 19 agosto 2014, è entrata in vigore la Legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha convertito, con modificazioni, il citato Decreto Legge;
- il Decreto Legge, oggi convertito con modificazioni nella citata Legge n. 114/2014, inoltre, ha introdotto alcune misure straordinarie per la gestione, il sostegno e il monitoraggio delle imprese, nell'ambito della prevenzione della corruzione, qualora l'Autorità Giudiziaria proceda, nei confronti degli organi sociali delle stesse, per alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione, " ... ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali ...";
- in tali casi il Presidente dell'ANAC può proporre al Prefetto competente, in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, di adottare le misure per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto oggetto del procedimento penale, attraverso la nomina di uno o più amministratori, in numero non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270;
- le medesime misure sopra descritte si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione interdittiva antimafia e "... sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all'art. 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159";
- in tale ultimo caso, "... le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC ...";

VISTI:

- il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 2014 tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, con il quale vengono adottate le Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa;



Al Prefetto della Provincia di Venezia

- la Circolare del Ministero dell'Interno del 26 novembre 2014, con la quale sono state fornite le prime indicazioni interpretative in relazione all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 153/2014 ad oggetto "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- le seconde Linee Guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia del 28 gennaio 2015;
- le terze Linee Guida del 19 gennaio 2016 per la determinazione dell'importo dei compensi da liquidare ai commissari nominati dal Prefetto, ai sensi dell'art. 32 commi 1 e 10 del Decreto Legge n. 90/2014;

ATTESO CHE, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi del D. Lgs. 159/2011, questa Prefettura ha emesso in data 14 aprile 2016, ai sensi dell'art. 84, comma 4, e dell'art. 91 del medesimo D. Lgs., informazione interdittiva antimafia nei confronti della società Cooperativa San Martino Soc. Coop con sede legale a Chioggia, Via Maestri del Lavoro n.70;

CONSIDERATO che le richiamate disposizioni di legge e le conseguenti linee guida sono preordinate ad assicurare un presidio efficace al fine di scongiurare che l'adozione di provvedimenti inibitori nei confronti dell'impresa si riverberino sulla conclusione di opere già avviate, tenendo presenti anche le conseguenze sui livelli occupazionali e sull'integrità dei bilanci, prevedendo a tal fine forme di intervento mirato da parte dell'Amministrazione Pubblica a tutela di superiori e prevalenti interessi pubblici;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 92, comma 2 bis, del D. Lgs. 159/2011, nel testo modificato dal D. Lgs. 153/2014, il procedimento ex art 32, comma 10, del D. L. 90/2014 deve essere avviato obbligatoriamente d'ufficio dal Prefetto che ha emesso il provvedimento interdittivo;

ATTESO che a seguito del citato provvedimento ostativo, regolarmente comunicato alle stazioni appaltanti interessate, si è dato avvio alla verifica dei presupposti per l'applicazione dell'art. 32 del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014;

CONSIDERATO che dalla suddetta verifica la Cooperativa San Martino è risultata affidataria, tra gli altri, dei seguenti appalti commissionati da:

- Provveditorato Interregionale OO.PP. per il Triveneto per interventi morfologici ed interventi MOSE;
- Comune di Bari per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di dragaggio del porto di Torre a Mare;



Il Prefetto della Provincia di Venezia

- Comune di Fano per rifiorimento scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compresa tra il porto di Fano e Baia Metauro;
- Autorità Portuale di Salerno per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza e l'esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale e di consolidamento della banchina di Ponente e della testata del Molo Trapezio, nonché della banchina Ligea del Porto Commerciale di Salerno;

ATTESO che l'attivazione delle misure di gestione previste dall'art. 32, comma 10, è possibile qualora *"...sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici ancorché ricorrano i presupposti di cui all'art. 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159"*;

RITENUTA sussistente la propria competenza a provvedere in merito alla garanzia della prosecuzione contrattuale per ragioni di pubblica utilità sia sotto il profilo della competenza territoriale in relazione al luogo ove ha sede la stazione appaltante, giusto il disposto previsto dal comma 1 del citato art. 32, del D. L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, sia in relazione al paragrafo 5 delle citate seconde Linee Guida che attribuisce al Prefetto che ha emesso l'informazione antimafia interdittiva la titolarità del potere di avviare il procedimento per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 10, del D.L. n. 90/2014 e di adottare il relativo provvedimento finale;

CONSIDERATO CHE:

- con il provvedimento interdittivo tempestivamente notificato alla parte è stata preannunciata la comunicazione alla Cooperativa San Martino Soc. Coop. ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della Legge n. 241/1990, dell'avvio del procedimento volto all'attivazione delle misure di gestione ex art. 32, comma 10, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, in relazione agli appalti in corso di completamento e/o prosecuzione dei quali la società risultava affidataria;
- è stata data comunicazione al Presidente dell'ANAC dell'esigenza di verificare la sussistenza degli elementi previsti dalla Legge per l'applicazione delle misure di straordinaria e temporanea gestione dell'impresa di cui trattasi, relativamente agli appalti in questione, coerentemente alle indicazioni contenute nella suddetta Circolare ministeriale del 26 novembre 2014, al fine *"... di assicurare il necessario raccordo con l'Autorità Nazionale Anticorruzione ..."*;
- sono state acquisite dalle stazioni appaltanti notizie relative agli appalti in corso, lo stato dei singoli contratti, l'importo del valore contrattuale, nonché elementi utili a valutare l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione dei contratti, ovvero la loro prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di



Al Prefetto della Provincia di Venezia

diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ai sensi dell'art. 32, comma 10, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014;

CONSIDERATO che dagli elementi acquisiti dalle varie stazioni appaltanti interessate, i presupposti di cui al richiamato art. 32 ricorrono per i contratti in corso di esecuzione relativi a:

- Provveditorato Interregionale OO.PP. per il Triveneto per interventi morfologici ed interventi MOSE;
- Comune di Bari per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di dragaggio del porto di Torre a Mare;
- Comune di Fano per rifiorimento scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compresa tra il porto di Fano e Baia Metauro;
- Autorità Portuale di Salerno per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza e l'esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale e di consolidamento della banchina di Ponente e della testata del Molo Trapezio, nonché della banchina Ligea del Porto Commerciale di Salerno.

Infatti, per la natura delle opere finalizzate alla salvaguardia di porti e di strutture di supporto della navigazione, nonché alla mitigazione del rischio idrogeologico, la risoluzione dei relativi contratti potrebbe presentare aspetti connessi soprattutto alla sicurezza della infrastrutture portuali e delle coste.

Per quanto riguarda invece l'appalto commissionato dall'Autorità Portuale di Salerno, in merito alla progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di prolungamento del molo nel porto commerciale di Salerno, è emerso che la risoluzione del contratto e l'interruzione delle indagini geotecniche prodromiche alla progettazione affidate alla Cooperativa San Martino, nell'ambito della società consortile costituita "Salerno Pier S.C.A.R.L.", ed il rinnovo della procedura di gara, potrebbe comportare un ritardo e quindi una perdita di importanti finanziamenti comunitari;

VALUTATO, che in base a quanto comunicato dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Venezia in data 13 e 22 aprile 2016 risultano impiegati per la società Cooperativa San Martino 66 lavoratori, dato sostanzialmente invariato alla data del 14 ottobre 2016, e che pertanto la risoluzione in blocco dei contratti e i conseguenti licenziamenti della forza lavoro impegnata potrebbe avere un rilevante impatto occupazionale e sociale nel settore edile che, dopo diversi anni di crisi, registra attualmente una lenta ripresa;

CONSIDERATO che in data 16 giugno 2016, a seguito della comunicazione del complessivo esito dell'attività istruttoria, è pervenuta la nota con la quale il Presidente dell'ANAC, nel quadro delle previste intese, nel prendere atto dell'avvio del procedimento di valutazione per la sussistenza dei presupposti dell'applicazione delle misure straordinarie di



Al Prefetto della Provincia di Venezia

cui al richiamato art. 32 del citato D.L. n. 90/2014, ha comunicato di ritenere che i preminenti interessi pubblici coinvolti nell'esecuzione dei lavori soprarichiamati potrebbero trovare adeguata tutela attraverso l'adozione della misura della straordinaria e temporanea gestione della società cooperativa;

CONSIDERATO che il procedimento di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014 è stato sospeso a seguito dell'ordinanza n. 294/16 del 9 giugno 2016 con la quale il TAR del Veneto ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento interdittivo emesso in data 14 aprile 2016, impugnato dalla società Cooperativa San Martino Soc. Coop;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con ordinanza n. 04367/2016 del 29 settembre 2016, ha accolto l'appello cautelare proposto da questa Amministrazione avverso il suddetto decreto del T.A.R. Veneto n. 294/2016, e respinto l'istanza cautelare proposta dalla società;

CONSIDERATO che a seguito della predetta ordinanza del Consiglio di Stato è stato comunicato alla società Cooperativa San Martino Soc. Coop il riavvio del procedimento volto all'attivazione delle misure di gestione ex art. 32, comma 10, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, in relazione agli appalti in corso di completamento e/o prosecuzione dei lavori dei quali la società risulta affidataria;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni in merito al riavvio del procedimento di cui all'art. 32 da parte della società Cooperativa San Martino Soc. Coop. e che in data 11 ottobre 2016 si è tenuto un incontro presso questa Prefettura con i legali della Cooperativa San Martino i quali hanno rappresentato le forti preoccupazioni dei lavoratori, impegnati nei diversi cantieri, auspicando la tempestiva nomina dei Commissari straordinari, a tutela dei livelli occupazionali e dell'interesse pubblico, connesso al completamento di alcune opere, ritenute strategiche per la sicurezza delle infrastrutture portuali e delle coste;

TENUTO CONTO degli elementi forniti dalle stazioni appaltanti, in merito ai contratti in essere con la predetta società, nuovamente interessate a seguito della citata ordinanza del Consiglio di Stato e del conseguente riavvio del procedimento ex art. 32;

VALUTATA, pertanto, la sussistenza degli elementi previsti dall'art. 32, comma 10 del DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, e che la tutela di diritti fondamentali cui è sotteso il completamento e/o la prosecuzione contrattuale, unitamente a quelli inerenti l'interesse pubblico di tutela della legalità e di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, richiede l'attivazione delle misure di straordinaria e temporanea gestione dell'appalto previste dal predetto comma 1, lett. b), al fine di garantire un presidio e un monitoraggio costante per tutto il perdurare degli appalti, tesi ad assicurare che gli stessi proseguano regolarmente, nel rispetto dei tempi preventivati e al riparo da qualsiasi tentativo di condizionamento criminale;



Al Prefetto della Provincia di Venezia

RITENUTE, quindi, sussistenti le condizioni di fatto e di diritto previste dai commi 1 e 2, nelle parti compatibili ed applicabili, e dal comma 10 dell'art. 32 del D.L. n. 90/2014, come convertito nella Legge n. 114/2014;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dei contratti in essere della San Martino Soc. Coop., procedendo alla nomina di tre amministratori cui vengano attribuiti, ex lege, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, limitatamente ai contratti di appalto di cui all'Allegato A, dando atto che per tutto il periodo di applicazione della predetta misura di gestione, *"gli amministratori sostituiranno i titolari degli organi sociali dotati di omologhi poteri soltanto per ciò che concerne la gestione delle attività di impresa connesse all'esecuzione degli appalti da cui trae origine la misura ..."*;

PRESO ATTO di quanto precisato nelle soprarichiamate Linee Guida circa il potere del Prefetto di:

- conformare con il medesimo provvedimento straordinario ovvero con successiva determinazione i poteri degli amministratori dando indicazioni quanto ai tempi e modalità di esercizio e stabilendo il relativo compenso;
- avvalersi del supporto tecnico professionale degli stessi amministratori al fine di individuare apposite linee guida volte a disciplinare l'esecuzione del contratto, anche per i suoi aspetti finanziari e contabili;
- determinare la durata della straordinaria e temporanea gestione in funzione delle esigenze della più opportuna conduzione dei contratti pubblici di cui all'Allegato A) del presente provvedimento;
- disporre la necessaria separata gestione pubblicistica della vicenda contrattuale attraverso l'accantonamento in un apposito fondo degli utili correlati alla esecuzione degli specifici contratti per cui è disposto il commissariamento, ai sensi del comma 7 dell'art. 32 *"sino all'esito dei giudizi in sede penale, ovvero, nei casi di cui al comma 10 in sede amministrativa"*;

INTERPELLATI i seguenti professionisti esperti come da curricula depositati agli atti di questa Prefettura, i quali hanno manifestato la disponibilità alla nomina in questione, dichiarando, al contempo, il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal comma 2 dell'art. 32 del D.L. in questione, convertito nella Legge n. 114/2014, nonché l'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto d'interesse, in relazione ai succitati appalti, come risulta dalla documentazione agli atti di questa Prefettura:

Prof. Agostino CAPPELLI, nato a Roma il 23 maggio 1949, laureato in Ingegneria Civile Trasporti nel 1974, ha insegnato, in qualità di professore ordinario, pianificazione dei trasporti, teoria dei sistemi di trasporti e politiche economiche regionali nell'Università della



Al Prefetto della Provincia di Venezia

Basilicata e quindi trasporti urbani e metropolitani e progetto dell'esercizio dei trasporti nell'Università IUAV di Venezia, dove tuttora svolge la propria attività didattica e di ricerca. Consulente scientifico dell'Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo per il progetto del sistema della mobilità prevista per la XVI giornata mondiale della gioventù del 20.8.2000 e per il progetto di esercizio di un sistema integrativo di autobus urbani per la mobilità turistica prevista a Roma per l'anno 2000 e successivi. Direttore di progetto dello studio di fattibilità tecnica ed economica e della progettazione definitiva di un sistema di metropolitana leggera per la città di Bologna. Analista di traffico ed esperto di programmazione degli investimenti per lo studio di fattibilità del risanamento e del potenziamento della rete ferroviaria suburbana e della rete del Sotteraneo di Buenos Aires. Membro del gruppo di esperti segnalati dal CNR al Comune di Roma al fine del coordinamento delle attività di ricerca delle cooperative L. 285, con riferimento agli aspetti della mobilità e del territorio del Comune di Roma;

Dott. Massimo LANFRANCHI, nato a Venezia il 10 aprile 1951, laureato in Economia e Commercio, esercita la professione di dottore commercialista con studio a Mestre ed è iscritto nel Registro dei Revisori Contabili. Nel corso dell'attività professionale ha ricoperto la carica di presidente di vari organi di controllo, tra cui quello di un istituto di credito con sede all'estero. Su designazione del Tribunale e di parte, ha effettuato la valutazione di importanti aziende ed istituti. Ha, inoltre, prestato la sua attività professionale a favore di Pubbliche Amministrazioni su temi legati alla loro partecipazione in società di capitali ed ha svolto attività di formazione per ordini professionali con particolare riguardo alle tematiche concorsuali e bancarie. In ambito pubblico ha ricoperto la carica di componente effettivo del Co.Re.Co. (Regione Veneto). Sta svolgendo il ruolo di curatore o amministratore giudiziario in numerose e rilevanti procedure concorsuali, per le quali ha collaborato nel tempo con i Tribunali di Venezia, Belluno, Bassano e Trieste. Attualmente è consulente di società principalmente industriali operanti nel Triveneto e riveste la carica di sindaco presso organismi societari di rilievo nazionale sia a capitale privato che pubblico. Da vari Tribunali riceve incarichi di rilievo come ispettore giudiziale, consulente tecnico, commissario giudiziale, custode giudiziario di azioni e aziende, mentre riveste il ruolo di consulente delle Procure di Venezia e Pordenone in procedimenti attinenti perizie e revisioni contabili, nonché su rapporti bancari. Ha partecipato al corso organizzato dalla Camera Arbitrale di Venezia ove è iscritto. Ha partecipato (nella maggior parte dei casi con funzioni di presidente) a vari collegi arbitrali;

Avv. Antonio TALLARIDA, nato a Roma il 3 agosto 1939, laureato in Giurisprudenza, è risultato vincitore dei concorsi pubblici per magistrato ordinario, procuratore aggiunto, referendario della Corte dei Conti e avvocato dello Stato. Quale difensore di varie Amministrazioni ha patrocinato in numerose ed importanti vertenze in materia civile, amministrativa e tributaria, avanti alla giurisdizione ordinaria e amministrativa, in Cassazione, in Consiglio di Stato e alla Corte Costituzionale, affrontando un ingente contenzioso in materia universitaria, di insegnanti all'estero, di pubblico impiego, di servizi e lavori pubblici, di responsabilità civile, di concorsi per magistrato o notaio e di avanzamento di militari. In qualità di Avvocato distrettuale dello Stato di Venezia ha avviato la



Al Prefetto della Provincia di Venezia

riorganizzazione della sede, ha difeso l'Amministrazione nei ricorsi concernenti la base americana di Vicenza e ha curato alcuni ricorsi in materia tributaria e doganale. Il 14.5.2010 è stato nominato Vice Avvocato Generale dello Stato e preposto alla 5^a Sezione (Ministeri degli Affari Esteri, della Difesa, del Lavoro e Politiche Sociali, della Salute, delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed Enti Pubblici da questi vigilati). Ha svolto e svolge attività di docenza integrativa nel corso di Diritto Amministrativo 2 presso la LUISS di Roma e insegna Lineamenti di Diritto (Romano, Medievale e Moderno) nella Scuola di Archivistica, Paleografica e Diplomatica presso l'Archivio di Stato di Venezia. Ha ricoperto incarichi ministeriali di Capo Ufficio Legislativo o Capo Gabinetto presso: Ministero del Tesoro, Ministero del Commercio con l'Estero, Ministero del Turismo e dello Spettacolo, Ministro per l'Immigrazione, Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, Ministro delle Politiche Comunitarie, Ministro degli Affari Regionali e Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

RITENUTO di rinviare ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 32 comma 6 della legge 114/2014, nonché delle Terze Linee Guida dell'ANAC;

RITENUTO di stabilire che la durata della misura di straordinaria gestione sia individuata in ragione delle esigenze funzionali per lo svolgimento dell'attività necessaria alla più opportuna gestione dei contratti in essere, oggetto della misura straordinaria;

VISTI:

la Legge n. 241/1990;

- il D.lgs. n. 163/2006;

- il D.lgs. n. 159/2011;

- l'art. 32 del D.L. n. 90/2014, come convertito in L. n. 114/2014;

- i Protocolli d'Intesa sottoscritti tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC il 15 luglio 2014 e il 27 gennaio 2015;

- la Circolare del Ministero dell'Interno, n. 11001/119/20(9) del 26 novembre 2014 ad oggetto Decreto Legislativo 13 ottobre 2014, n. 153 recante *"Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;

- le seconde Linee Guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia del 27 gennaio 2015;

DECRETA

- la straordinaria e temporanea gestione della società COOPERATIVA SAN MARTINO Soc. Coop. con la contestuale sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa stessa ai sensi del comma 3, ultima parte dell'art. 32, comma 10, della legge 114/2014 con riferimento ai contratti di cui all'allegato A);



Al Prefetto della Provincia di Venezia

- la nomina del Prof. Agostino CAPPELLI, del Dott. Massimo LANFRANCHI e dell'Avv. Antonio TALLARIDA, quali amministratori straordinari e temporanei cui vengono attribuiti, ex lege, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione della suddetta impresa, limitatamente alla esecuzione dei contratti di appalto in corso di cui all'Allegato A), per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività per la più opportuna gestione dei contratti in essere, con la contestuale sospensione, limitatamente all'esecuzione dei predetti contratti di appalto da cui trae origine la presente misura, dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa stessa;

- il rinvio ad un successivo provvedimento per la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 32, comma 6, della legge 114/2014 e delle Terze linee guida dell'ANAC;

- l'utile di impresa derivante dalla esecuzione e/o conclusione dei contratti d'appalto gestiti dai commissari, determinato in via presuntiva dagli amministratori, attenendo "alla sfera della stazione appaltante nel cui esclusivo interesse l'amministratore prefettizio opera", sarà accantonato in un apposito fondo attraverso l'attivazione di una forma di "necessaria separata gestione pubblicistica delle vicende contrattuali" oggetto del presente provvedimento, come si legge nelle citate Linee Guida sottoscritte dal Ministero dell'Interno e dall'ANAC in data 27.1.2015.

Il presente provvedimento sarà notificato nelle forme di legge ai Commissari nominati ed alla società COOPERATIVA SAN MARTINO Soc. Coop. e comunicato al Presidente dell'A.N.A.C., al Ministero dell'Interno - Gabinetto, alla Direzione Nazionale Antimafia, nonché alle stazioni pubbliche appaltanti interessate. Lo stesso sarà pubblicato sul sito web della Prefettura di Venezia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Venezia

27 OTT. 2016

Il Prefetto
(Cuttiaia)



Al Prefetto della Provincia di Venezia

ALLEGATO A)

Elenco lavori affidati alla Cooperativa San Martino e oggetto di commissariamento ex art. 32, comma 10, art. 32, del D. L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014

- 1) Provveditorato Interregionale OO.PP. per il Triveneto per interventi morfologici ed interventi MOSE;
- 2) Comune di Bari Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di dragaggio del porto di Torre a Mare;
- 3) Comune di Fano Rifiorimento scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel tratto di costa compresa tra il porto di Fano e Baia Metauro;
- 4) Autorità Portuale di Salerno Progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza ed Esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale e di consolidamento della banchina di Ponente e della testata del Molo Trapezio, nonché della banchina Ligea del Porto Commerciale di Salerno.